



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5938

Seduta del 05/12/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Francesca Brianza

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2014, N. 18 "NORME A TUTELA DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI" CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 5 "INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Ilaria Marzi

Il Direttore Generale Paolo Favini

L'atto si compone di 19 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE le leggi regionali:

- 6 settembre 1976, n. 44 "Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità all'infanzia e alla famiglia" con particolare riguardo alla salvaguardia delle relazioni e dei rapporti genitori-figli;
- 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" ed in particolare: - art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun componente;
- 4 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori" ed in particolare l'art. 3 che, al fine di favorire il benessere e la tutela del minore, prevede che la Regione possa anche sostenere progetti e sperimentazioni di interesse regionale;

RICHIAMATA la D.c.r. 9 luglio 2013 n. 78: "Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura", in cui è prevista, tra l'altro, come priorità di intervento quella legata al sostegno dei coniugi separati o divorziati con difficoltà sociali ed economiche, in particolare con figli minori e disabili;

VISTA, in particolare, la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori", che:

- all'art. 5 promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico che a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi. In particolare, vengono promosse forme idonee di locazione agevolata e temporanea con enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi, nonché l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via d'urgenza, in deroga alle graduatorie comunali e al requisito di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1;
- all'art. 6 promuove interventi di sostegno economico a favore di coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni disabili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, che si trovano in comprovato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri, tra cui la sottoscrizione di un «patto di corresponsabilità»;

DATO ATTO che con la Dgr n. 2513/2014 "Prima attuazione della l.r. 24 giugno 2014, n. 18 - Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori", e la Dgr n. 3384/2015 - "Attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 - Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori" è stata data piena attuazione alla legge in relazione agli interventi di sostegno economico di cui all'art. 6;

DATO ATTO che a seguito della verifica degli esiti dell'attuazione della legge n.18/2014, avvenuta nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2015, risultano raggiunte oltre 4.000 famiglie e che i contributi assegnati, pari a 10 milioni di euro, sono stati per la maggior parte impiegati per far fronte a problematiche di carattere abitativo;

RITENUTO, quindi, opportuno sostenere prioritariamente gli interventi previsti all'art. 5 della l.r. 18/2014, riguardanti il sostegno abitativo;

RICHIAMATO il decreto del Dirigente dell'Unità organizzativa n. 1253 del 17/10/2016 "Indagine esplorativa relativa alla disponibilità di beni immobili adibiti a civile abitazione di proprietà di enti pubblici, privati non profit e di enti riconosciuti dalle confessioni religiose operanti in Lombardia da assegnare in locazione temporanea a genitori separati o divorziati di cui alla l.r. 18/2014";

CONSIDERATO che gli esiti di tale indagine dal carattere puramente orientativo e non vincolante, hanno evidenziato l'interesse degli Enti del territorio di mettere a disposizione della rete dei servizi unità abitative finalizzate a tale iniziativa;

RITENUTO pertanto, per il 2017, di supportare interventi a favore dei genitori separati/divorziati mediante:

- l'erogazione di contributi in conto capitale per il ripristino dell'abitabilità di alloggi di proprietà di enti pubblici, privati non profit e di enti riconosciuti dalle confessioni religiose operanti in Lombardia;
- l'erogazione di contributi di parte corrente a fondo perduto per l'abbattimento del canone sostenuto dagli stessi per la locazione di alloggi a prezzi di mercato e per quelli a canone agevolato/concordato, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 18/2014;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO, pertanto, di attuare gli interventi di sostegno abitativo sia in conto capitale che in conto corrente a fondo perduto a favore dei soggetti individuati dalla legge regionale n. 18/2014, in base ai criteri di accesso e alle modalità operative definite agli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

VALUTATO opportuno avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) per l'attuazione del presente provvedimento, in base alle specifiche competenze ed attraverso un'azione di stretta integrazione e collaborazione tra di loro, come specificato negli allegati A e B;

RICHIAMATA la Dgr n. 4531/2015 "Determinazioni conseguenti alla Dgr n. 4134/2015 di riparto delle risorse del fondo sociale regionale 2015 in conto capitale" che ha destinato contributi per la riqualificazione strutturale di immobili da assegnare, tra l'altro, ai genitori separati/divorziati individuati dalla legge regionale n. 18/2014;

CONSIDERATO che, a fronte di uno stanziamento regionale complessivo di 12 milioni di euro, si sono registrate economie di spesa pari a complessivi € 4.362.866,61;

RITENUTO opportuno destinare € 1.000.000 di tali economie di spesa per il finanziamento degli interventi in conto capitale volti al sostegno abitativo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 18/2014, disponibili sul capitolo 12.07.2032.11028 del bilancio 2015 a valere sull'impegno assunto con decreto del direttore generale n. 11934 del 30/12/2015 ;

DATO ATTO altresì che le risorse per sostenere gli interventi attuativi in parte corrente della l.r. 18/2014 sono disponibili sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale 2016 per un importo complessivo pari a € 2.300.000,00;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 ottobre 2015 che ripartisce le risorse del Fondo per le politiche della famiglia anno 2015 per le attività di competenza regionale per un importo complessivo di € 5.000.000,00 di cui € 707.500,00 assegnate a Regione Lombardia per attività a favore di politiche per la famiglia e delle responsabilità genitoriali;

RITENUTO opportuno destinare le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015, pari a € 707.500,00 al finanziamento degli interventi di cui al presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO il parere favorevole espresso da Anci in data 29/11/2016 per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015, agli atti degli uffici competenti;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale dispone all'art. 2 che le Regioni cofinanzino i progetti per un importo pari ad almeno il 20% del finanziamento assegnato;

CONSIDERATO che il cofinanziamento regionale di almeno il 20% pari a € 141.500,00 è presente nello stanziamento complessivo già effettuato da Regione Lombardia pari a € 2.300.000,00, somma disponibile sul capitolo 12.05.104.10182 "Trasferimenti alle famiglie per interventi di sostegno alla famiglia, ai suoi componenti in situazioni di disagio sociale ed economico" del bilancio 2016;

DATO ATTO che le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015, sono disponibili sul capitolo 12.05.104.7278 "Impiego del Fondo per le politiche della Famiglia" del bilancio regionale 2016 a seguito di variazione del bilancio regionale effettuata con la DGR n. X/5849 del 28/11/2016;

STABILITO che le risorse, sia regionali che statali, sia in conto corrente che in conto capitale, sono ripartite tra le ATS in base alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento ISTAT disponibile;

RITENUTO di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l'attuazione del presente provvedimento;

STABILITO che le ATS sono tenute a predisporre un Avviso per ciascuno degli interventi previsti dal presente provvedimento, come dettagliato negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it, nonché sulle pagine di trasparenza, ai sensi del D.lgs 33/2013;

VISTA la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare gli interventi di sostegno abitativo in conto capitale ed in parte corrente a fondo perduto a favore dei soggetti individuati dalla legge regionale n. 18/2014, in base ai criteri di accesso ed alle modalità operative definite nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - allegato A "Contributi in conto capitale a favore degli Enti pubblici, degli Enti privati non profit e degli Enti riconosciuti dalle confessioni religiose che destinano alloggi in locazione ai destinatari individuati dalla l.r. n.18/2014 e relativa procedura di assegnazione degli alloggi";
 - allegato B "Contributi in conto corrente per l'integrazione del canone di locazione ai soggetti individuati dalla l.r. 18/2014";
 - allegato C "Schema di Convenzione tra ATS e Ente pubblico/Ente privato non profit/Enti riconosciuti dalle confessioni religiose operanti in Lombardia";
2. di avvalersi delle ATS e delle ASST per l'attuazione degli interventi di sostegno abitativo in base alle specifiche competenze ed attraverso un'azione di stretta integrazione e collaborazione tra di loro;
3. di destinare le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015, pari a € 707.500,00 per finanziare gli interventi per la famiglia e delle responsabilità genitoriali attuative della l.r. 18/2014;
4. di stabilire che le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015, sono disponibili sul capitolo 12.05.104.7278 "Impiego del Fondo per le politiche della Famiglia" del bilancio regionale 2016 a seguito di variazione del bilancio regionale effettuata con la DGR n. X/5849 del 28/11/2016;
5. di stabilire che il cofinanziamento regionale di € 141.500,00 del Fondo nazionale delle politiche sociali è già presente nello stanziamento complessivo già effettuato da Regione Lombardia pari a € 2.300.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.10182 "Trasferimenti alle famiglie per interventi di sostegno alla famiglia, ai suoi componenti in situazioni di disagio sociale ed economico" del bilancio 2016 per il finanziamento degli interventi di parte corrente di cui al presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. di stabilire che le risorse per il finanziamento degli interventi in conto capitale volti al sostegno abitativo di cui all'art. 5 della legge 18/2014, in misura pari € 1.000.000,00 sono disponibili sul capitolo 12.07.2032.11028 del bilancio 2012015 a valere sull'impegno assunto con decreto del direttore generale n. 11934 del 30/12/2015;
7. di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l'attuazione del presente provvedimento, inclusa la ripartizione delle risorse;
8. di ripartire le risorse, sia regionali che statali, sia di parte corrente che in conto capitale, tra le ATS sulla base della popolazione residente secondo l'ultimo censimento ISTAT;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sulle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del D.lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A - SOSTEGNO ABITATIVO -

Contributi in conto capitale a favore degli Enti pubblici, degli Enti privati non profit e degli Enti riconosciuti dalle confessioni religiose operanti in Lombardia che destinano alloggi sociali in locazione ai soggetti individuati dalla l.r. 18/2014 e relativa procedura di assegnazione degli alloggi

Obiettivo generale	Mettere a disposizione di genitori separati o divorziati, alloggi sociali a prezzi contenuti, per favorire la prossimità rispetto alla dimora dei figli.
Beneficiari	Enti pubblici, Enti privati non profit iscritti nei rispettivi registri ed albi ed Enti riconosciuti dalle confessioni religiose operanti in Lombardia, con le quali lo Stato ha stipulato patti o accordi.
Destinatari	<p>Genitori separati o divorziati con figli, in particolare con figli minori o disabili (d'ora in poi "genitori separati") che soddisfano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- non risultano assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o di divorzio, o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare;- hanno l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per i figli in base a sentenza del giudice;- sono residenti in Lombardia da 5 anni continuativi;- hanno ISEE in corso di validità uguale o inferiore a € 20.000;- sono genitori, dando priorità a quelli con figli minori o figli disabili;- non risultano beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non sono assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni;

	<ul style="list-style-type: none"> - non risultano titolari del diritto di proprietà, diritto di uso, usufrutto o di altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione; - non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
<p>Procedura di assegnazione degli alloggi</p>	<p>Ogni ATS predispone un avviso per la manifestazione di interesse rivolta ai beneficiari che aderiscono, mettendo a disposizione gli alloggi di cui sono proprietari sul territorio di riferimento di ciascuna ATS. Tali alloggi saranno dati in locazione ai destinatari, secondo le condizioni di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.</p> <p>La pubblicazione dell'avviso da parte dell'ATS dovrà avvenire entro 45 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale. L'avviso dell'ATS rivolto ai beneficiari ha durata sino al 31/10/2017.</p> <p>Ogni ATS è tenuta a pubblicare l'elenco degli alloggi disponibili sul proprio sito istituzionale ed è altresì tenuta ad aggiornare costantemente l'elenco.</p> <p>Sulle pagine web di Regione Lombardia sono inseriti i collegamenti con oggetto "Sostegno abitativo" che rinviano agli elenchi pubblicati da ciascuna ATS.</p> <p>Per chiedere l'assegnazione di un alloggio di cui all'elenco,</p>

	<p>il destinatario presenta domanda all'ASST. Il destinatario ha facoltà di presentare domanda sul territorio dove risiede o, in alternativa, presso quello dove risiedono i figli, qualora diverso, al fine di avvicinarsi alla dimora degli stessi.</p> <p>Le ATS sull'avviso devono definire i termini entro i quali i destinatari possono presentare la domanda e che comunque non può superare il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso.</p> <p>La domanda sarà perfezionata a seguito della pubblicazione delle disponibilità territoriali degli alloggi.</p> <p>L'accoglimento della domanda è subordinata all'effettiva disponibilità degli alloggi presenti nell'elenco delle ATS.</p>
Valore economico del contributo in conto capitale	Il contributo economico assegnato al beneficiario per il ripristino dell'abitabilità di ciascun alloggio ammonta ad un massimo di € 8.000,00.
Decorrenza	Il contributo in conto capitale sarà erogato a seguito della sottoscrizione della convenzione tra ATS e beneficiario e alla stipula del contratto di affitto con il destinatario.
Risorse	€ 1.000.000,00 disponibili sul capitolo 12.07.2032.11028 del bilancio 2016.

**ALLEGATO B - SOSTEGNO PER L'ABBATTIMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE -
Contributi di parte corrente per l'abbattimento del canone di locazione per i
soggetti individuati dalla l.r. 18/2014**

Obiettivo generale	Sostenere i genitori separati o divorziati con figli, in particolare con figli minori o disabili (d'ora in poi "genitori separati"), nell'abbattimento del canone annuo di locazione di un immobile.
Beneficiari	<p>Genitori separati o divorziati che soddisfano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- non risultano assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o di divorzio, o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli;- sono intestatari di contratto di locazione;- hanno l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per i figli in base a sentenza del giudice;- sono residenti in Lombardia da 5 anni continuativi;- hanno un ISEE in corso di validità uguale o inferiore a € 20.000;- sono genitori, dando priorità a quelli con figli minori o figli disabili;- non risultano beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non risultano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni.- non risultano titolari del diritto di proprietà, diritto di uso, usufrutto o di altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione.

	<ul style="list-style-type: none"> - non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
Procedura di abbattimento del canone di locazione	<p>La presentazione della domanda è effettuata presso l'ASST territorialmente competente rispetto al Comune dove è situato l'immobile.</p> <p>La competenza dell'istruttoria delle domande è delle ASST in accordo con le ATS.</p>
Valore economico del contributo per l'abbattimento del canone di locazione	<p>Il valore economico per l'abbattimento del canone di locazione è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% del canone di locazione per immobili a canone calmierato/concordato per un importo non superiore a € 2.000 all'anno; - 30% del canone di locazione a prezzi di mercato annuo per un importo non superiore a € 3.000 all'anno. <p>Le ATS, sulla base dell'esito dell'istruttoria in accordo con le ASST, liquidano le risorse ai destinatari in un'unica soluzione entro sei mesi dall'ammissione della domanda. Il contributo viene erogato per una durata massima di 12 mesi.</p>
Decorrenza	<p>La pubblicazione dell'avviso da parte dell'ATS dovrà avvenire entro 45 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale. Nell'avviso le ATS dovranno indicare la data a decorrere dalla</p>

	quale possono presentare domanda. I destinatari hanno la possibilità di presentare domanda sino al 20/12/2017. I contributi verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse assegnate ad ogni ATS.
Risorse	Complessivi € 3.007.500,00 di cui € 707.500,00 a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2015 e € 2.300.000,00 disponibili sul bilancio regionale 2016.

ALLEGATO C

Schema di convenzione tra AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI _____

E

L'anno-----, il giorno ----- del mese di----- nella sede di

tra

Agenzia di Tutela della salute (di seguito denominata ATS) con sede legale nel
Comune di _____, indirizzo_____

Codice fiscale_____

Partita Iva _____

nella persona di _____ in qualità di_____

E

Ente_____ (di seguito ENTE) con

con sede legale nel Comune di _____, indirizzo_____

Codice fiscale_____

Partita Iva _____

nella persona di _____ in qualità di_____

di seguito congiuntamente denominate Parti.

VISTE

- la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori”, che all’art. 5 promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico che a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi. In particolare, vengono promosse forme idonee di locazione agevolata e temporanea con enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi, nonché l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via d’urgenza, in deroga alle graduatorie comunali e al requisito di cui all’art. 8, comma 1, lettera g), del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1;
- la legge regionale n. 16 del 8 luglio 2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” che dell’art. 32 disciplina l’ambito di applicazione dei servizi sociali abitativi e all’art.34 demandano alla Giunta l’individuazione delle categorie sociali dei destinatari dei servizi abitativi temporanei e definisce i criteri, i requisiti di accesso, le modalità ed i criteri per l’attuazione delle misure di residenzialità temporanea;
- la DGR n. X/.....del..... “Determinazioni in ordine all’attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n 18 “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori” in riferimento all’art. 5 “Interventi di sostegno abitativo” e i suoi provvedimenti attuativi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:**

Art. 1 Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 Oggetto

La presente convenzione definisce le condizioni cui l'Ente si deve attenere nel concedere in locazione temporanea l'alloggio ai genitori separati o divorziati con figli, in particolare con figli minori o disabili (d'ora in poi genitori separati) in condizioni di disagio economico individuato sulla base dei criteri di cui alla DGR _____ ed all'avviso pubblicato dall'ATS _____ in data _____ nonché del relativo elenco successivamente pubblicato.

Gli alloggi di cui alla presente convenzione sono identificati dai seguenti estremi catastali: _____.

Nel caso in cui l'Ente sostenga interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per ripristinare l'abitabilità dell'alloggio, la presente convenzione definisce, altresì, il riconoscimento di un contributo a valere sul fondo sociale regionale in conto capitale.

L'erogazione del contributo determina sull'alloggio oggetto del contributo il vincolo di destinazione d'uso per la durata di 36 mesi ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 18/2014.

Art.3 Impegni e Adempimenti dell'Ente

L'Ente allega alla presente convenzione il cronoprogramma degli interventi da effettuare nell'alloggio/negli alloggi ed un preventivo di spesa regolarmente rassegnato dalle imprese incaricate.

Nel caso di alloggio che non necessita di interventi l'Ente consegnerà la dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti sull'agibilità dell'alloggio stesso.

I lavori per il ripristino dell'abitabilità devono essere conclusi al massimo entro 90 giorni dalla data di formale comunicazione da parte della ATS del nominativo del genitore separato con il quale l'Ente dovrà stipulare il contratto di locazione.

Art.4 Impegni e adempimenti dell'ATS

L'ATS è tenuta a verificare che il contratto di locazione sottoscritto tra l'Ente ed il genitore sia effettuato ai sensi dell'art. 34 della l.r. 16/2016 in relazione alla temporaneità ed ai sensi dell'art. 32 della medesima legge in relazione all'applicazione del canone a prezzi contenuti per alloggi sociali. L'ATS è tenuta a verificare che la durata del contratto sia di almeno 18 mesi prorogabili una sola volta per analogo periodo.

Nel caso in cui il genitore lasci l'alloggio prima della scadenza dei 36 mesi, l'Ente è comunque tenuto alla messa a disposizione dell'alloggio per il periodo restante rispetto ai 36 mesi complessivi.

L'ATS eroga all'Ente, entro 30 giorni, dalla data in cui l'Ente comunica per iscritto di avere iniziato i lavori un acconto pari al 30% delle spese preventivate.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori l'Ente è tenuto a stipulare il contratto di locazione con il genitore separato e a trasmetterne copia regolarmente registrata alla ATS.

Il saldo è liquidato, entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori a seguito della presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute per il ripristino dell'abitabilità.

Art. 5 Dichiarazione

Ai fini dell'erogazione del contributo nonché della corretta esecuzione della presente convenzione il legale rappresentante dell'Ente dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia e in merito a procedimenti penali pendenti e/o condanne penali riportate;
- di non percepire altri contributi regionali, statali o comunitari per le stesse azioni di cui alla presente convenzione.

Art. 6 Forme di pubblicizzazione

Per tutti gli interventi di ripristino dell'abitabilità degli alloggi, l'Ente dovrà evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia.

Le parti hanno l'obbligo di dare massima divulgazione dell'iniziativa a favore dei genitori separati individuati sulla base dei criteri della DGR _____ mediante pubblicazione sui propri siti.

Art. 7 Risoluzione e revoca del contributo

Nel caso di non rispetto dei tempi e delle condizioni di cui alla presente convenzione la stessa si intende automaticamente risolta. In tal caso il contributo è revocato e l'Ente è tenuto alla restituzione dell'importo, maggiorato dagli interessi legali.

Art. 8 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Art. 9 Controversie

La presente convenzione è redatta in due esemplari dei quali uno è conservato presso l'ATS _____ e uno presso l'Ente.

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di _____.

Art. 10 Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, i dati acquisiti in esecuzione della presente convenzione vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati.

Art. 11 Clausola di Legalità/Integrità

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'ATS _____ presenti sul sito istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'ENTE _____

PER L'AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE_____